



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza dell'08.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al n. 1877/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito;

TRA

BIANCO VINCENZO (c.f.: **BNCVCN66B12A455H**), elettivamente domiciliato in Ischia (NA) alla Via V. Marone n. 6, presso lo studio degli avv.ti Felice Pettorino e Angela Grifo, che lo rappresentano e difendono;

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55;

RESISTENTE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25.1.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere titolare di pensione di invalidità civile n. 07543066 (indennità di accompagnamento), e di aver ricevuto dall'Inps, in data 16.1.2023, un provvedimento di indebito per il recupero dell'importo di € 1.074,57, con la seguente comunicazione: “[...] da luglio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07543066 categoria INVCIV l'Inps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.074,57”.

Lamentava l'illegittimità del provvedimento, deducendo l'irripetibilità dell'indebito in quanto non causato da dolo, né tantomeno da colpa, ma da un errore commesso dall'istituto previdenziale in sede di erogazione.

Rappresentava di aver presentato ricorso amministrativo e che lo stesso era stato respinto con delibera n. 239751 del comitato provinciale dell'Inps del 07.12.2023.

Tanto premesso, conveniva l'Inps innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: *"1. Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare l'inesistenza dell'indebito contestatogli dall'I.n.p.s. oltretutto l'irripetibilità delle somme oggetto della richiesta di restituzione da parte dell'I.n.p.s.; 2. Condannare l'I.n.p.s. alla restituzione, in favore del sig. Bianco Vincenzo, delle trattenute maturate fino all'accoglimento della domanda; 3. con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone"*.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps si costituiva in giudizio deducendo la legittimità dell'indebito in quanto generato dalla percezione di redditi non comunicati dal ricorrente, con conseguente superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della maggiorazione economica.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 08.1.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.

La causa veniva decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.

2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Come detto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità ed irripetibilità della somma richiesta nel provvedimento di indebitto del 16.1.2023, alla luce del mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, nonché dell'affidamento incolpevole generatosi a seguito del comportamento dell'ente previdenziale.

Il provvedimento di ripetizione oggetto del presente giudizio riporta la seguente motivazione: *"Gentile Signore, la sua pensione numero 07543066 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale; - rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). [...] Pertanto, da luglio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07543066 categoria INVCIV l'Inps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.074,57. Nelle pagine che seguono troverà il prospetto delle voci che hanno subito delle variazioni. Tale importo sarà recuperato attraverso una trattenuta, per n. 20 rate mensili, sulle pensioni in godimento, a partire dalla prima rata utile e fino ad estinzione del debito"*.

In particolare, l'ente previdenziale ha dedotto il superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della maggiorazione sociale, a causa della percezione di redditi da lavoro dipendente per l'anno 2020 (come certificazione fiscale allegata in atti).

Tanto premesso, occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripertibilità dell'indebito assistenziale.

Secondo l'insegnamento della Corte, l'indebito assistenziale è ripertibile solo in presenza di specifiche condizioni: *"L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di*

quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro)", (cfr. Cass n. 5984/2022).

In particolare, in ordine alla maggiorazione sociale ex art. 38, legge n. 448/2001, specifico oggetto del provvedimento di indebito, i Giudici di legittimità hanno affermato: *"In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento."* (Cass. n. 13915/2021).

Sul punto, l'ente previdenziale ha lamentato l'illegittimità della condotta della ricorrente caratterizzata dal cd. dolo omissivo, la quale, consapevole del superamento i limiti reddituali previsti dal legislatore, avrebbe omesso di comunicare tale circostanza rilevante al fine del calcolo della prestazione ed asseritamente non conoscibili dall'Inps.

Al contrario, la prospettazione di parte ricorrente si fonda sull'irripetibilità dell'indebito vantato dall'Inps per aver agito in buona fede, non avendo indotto in errore con il suo comportamento l'ente previdenziale.

Ebbene, la prospettazione attorea trova conferma documentale in quanto l'ulteriore reddito che avrebbe determinato l'indebito di cui è causa era sicuramente conoscibile all'ente previdenziale, non potendo quindi trovare applicazione quanto affermato al punto d) della sentenza della Corte di Cassazione n. 5984/2022 sopra richiamata (*"[...] d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c."*).

Non è ravvisabile, dunque, alcuna condotta caratterizzata da cd. dolo omissivo laddove si consideri che lo stesso ente previdenziale in memoria di costituzione produce la documentazione che avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali previsti dal legislatore per l'erogazione della maggiorazione sociale.

Per cui vale quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: *"In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema,*

che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere", (cfr. Cass. n. 13223/2020).

A ciò si aggiunga, peraltro, che la documentazione in atti smentisce anche nel merito l'asserito superamento del limite reddituale previsto per il riconoscimento della maggiorazione economica (di € 8.469,63 euro).

Ciò in quanto il superamento del limite reddituale sarebbe derivato dalla percezione di redditi da lavoro dipendente per € 2.643,00 a titolo di naspi, oltre ad € 720,00 a titolo di arretrati, per un totale complessivo di € 3.363,00, cui si aggiunge quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento in godimento per l'anno 2020.

Com'è noto, tuttavia, l'indennità di accompagnamento, essendo una prestazione di natura assistenziale, non è qualificata come reddito imponibile e pertanto (oltre a non essere soggetta a tassazione) non va indicata nella dichiarazione dei redditi e non concorre a formare il reddito valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione sociale.

In accoglimento del ricorso, dunque, va annullato il provvedimento di indebito dell'Inps del 16.1.2023, per l'indebito generato dalla revoca della maggiorazione sociale e va dichiarato non ripetibile l'indebito ivi riportato; per l'effetto, l'ente va condannato alla restituzione in favore del ricorrente Bianco di quanto *pro tempore* trattenuto a tale titolo.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto, con attribuzione in favore degli avv.ti Felice Pettorino e Angela Grifo antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuto da Bianco Vincenzo l'importo di € 1.074,57 di cui al provvedimento del 16.1.2023; per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento in suo favore di quanto *pro tempore* trattenuto a tale titolo;
- condanna l'Inps, in persona del legale rapp.te *p.t.*, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre IVA, CA e rimborso forfettario, con attribuzione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Napoli, il 31.1.2025

Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella